

c) *promotore*, l'organo comune, dotato di personalità giuridica, costituito in parti uguali tra i due gestori delle infrastrutture delle reti ferroviarie nazionali italiana e francese e da essi creato ai fini di realizzare i compiti specificati nel successivo articolo 6.

Articolo 3

Parte comune italo-francese

a) La parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è costituita:

i) da un tunnel ferroviario a due canne di circa 52 km, scavato sotto le Alpi in territorio italiano e francese, comprendente una stazione sotterranea di emergenza e di servizio a Modane,

ii) in Italia, dalle opere di raccordo di detto tunnel di base alla linea storica ed alla futura nuova linea in prossimità di Bussoleno/Brazolo,

iii) da tutte le opere annesse (stazioni, installazioni elettriche, ...) necessarie all'esercizio ferroviario, e da quelle che successivamente i due Governi riterranno debbano far parte di detta parte comune italo-francese.

b) Tali opere potranno essere realizzate per fasi funzionali.

Articolo 4

Messa in opera

Il titolo II del presente Accordo definisce la prima fase della realizzazione della parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Il presente Accordo sarà integrato da protocolli addizionali per definire le modalità di realizzazione delle fasi seguenti.